



CITTA' DI TERRACINA
(Provincia di Latina)

DIPARTIMENTO URBANISTICA EDILIZIA, LAVORI PUBBLICI
AMBIENTE VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Procedura aperta per l'affidamento del servizio custodia, mantenimento e cura dei cani randagi ospiti presso il canile comunale di Terracina per la durata di due anni

Terracina Piazza Municipio n. 1 04019 Terracina – 0773-707238

Art. 1
Stazione Appaltante

Il Comune di Terracina, Dipartimento Urbanistica Edilizia Lavori Pubblici Ambiente Viabilità e Protezione Civile, indice, una procedura aperta per l'affidamento del servizio di custodia mantenimento e cura dei cani randagi catturati sul territorio di Terracina.

Art. 2
Modalità di affidamento

La gara è aperta a: Associazioni, Ditte o Enti che operano nel settore, iscritte nel Registro delle Imprese per l'attività oggetto della gara, che siano in possesso dei requisiti per la gestione di canili e rifugi in base alle norme vigenti in materia.

Le Associazioni che intendono partecipare dovranno essere attualmente iscritte nel Registro Regionale delle Associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali secondo la Legge Regionale n. 29 del 28.06.1993 3e modificata dalla L.R. 31 del 21.10.1997 art. 2 par. b, nel caso di partecipazione in ATI è richiesto che tale requisito sia posseduto da almeno una delle ditte costituenti l'ATI.

Art. 3
Oggetto dell'Appalto

Il servizio ha per oggetto l'espletamento, nei locali del canile comunale, del mantenimento e custodia dei cani randagi accalappiati nel territorio del Comune di Terracina.

L'aggiudicatario del servizio dovrà prevedere che nella struttura sia garantita la presenza di un Medico Veterinario (dgr.43 del 29.01.2010 (par. B), il quale dovrà avere redatto un piano Sanitario approvato dalla ASL competente per territorio, sulla base del quale saranno effettuati a tutti gli animali presenti gli accertamenti, le cure e le profilassi necessari a garantire lo stato di salute fisica, nonché le attività di svago per il benessere psico-fisico e le diete alimentari (dgr43 del 20.01.2010, par. B2).

Il servizio dovrà altresì garantire che nella struttura sia presente un'adeguato, supporto amministrativo che consenta la regolare tenuta dei registri di entrata e uscita degli animali, dei decessi, le comunicazioni e la reportistica da inviare a questa Amministrazione al fine di consentire e logistico alle Associazioni Animaliste onlus che decidano di operarvi all'interno al fine di consentire agli animali di trovare adozione consapevoli.

L'eventuale trasferimento dei randagi presenti nell'attuale canile rifugio sarà a totale carico della Ditta affidataria del servizio.

Art. 4
Durata e Importo dell'appalto

L'appalto avrà la durata di due anni, con decorrenza dalla stipula del contratto.

L'importo annuo è di € 191.625,00 di cui € 9.581,25 per oneri della sicurezza, oltre I.V.A. se dovuta, è onnicomprensivo di spese per il consumo di energia elettrica, acqua e qualsiasi altro onere relativo a mezzi e al personale per l'espletamento del servizio di custodia, cura e mantenimento dei cani ospiti presso la struttura in questione (€ 2,50 x 365 gg x 210 cani = € 191.625,00).

L'appalto del servizio in oggetto sarà aggiudicato in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006, risultante dalla ponderazione di vari elementi e precisamente assegnando:

- 1) Offerta Tecnica punti max 70
- 2) Offerta economica punti max 30

L'offerta tecnica sarà valutata sulla scorta della documentazione presentata, in particolare, l'assegnazione del punteggio, di 70 punti su 100 inerenti l'Offerta Tecnica sarà assegnata sulla scorta dei criteri e sub-criteri di seguito delineati:

- a) Organizzazione del servizio andando a descrivere a livello quali/quantitativo le azioni che si andranno ad attuare per adempiere a quanto previsto ai successivi artt. 7-8-9-10 e 11, ivi comprese le attrezzature che verranno messe a disposizione punti 25.
- b) Qualifiche del personale che verrà utilizzato per la gestione del canile, nonché orario di presenza degli operatori e dei volontari..... punti 10.
- c) Offerte migliorative rispetto a quello previsto nel capitolato d'appalto atte a migliorare e garantire il benessere degli animali..... punti 10.
- d) Progetto dettagliato volto a favorire e incentivare le adozioni..... punti 25

La Commissione assegnerà ad ogni offerta un coefficiente tra 0 e 1 in modo discrezionale per ogni sub-criterio.

Il punteggio totale attribuito all'offerta tecnica sarà così determinato:

$$P_i = \sum (V_i \times P_{sub-i})$$

P_i = punteggio da attribuire al concorrente -iesimo

V_i = punteggio attribuito con sub criterio -iesimo

P_{sub-i} = punteggio di ogni sub-criterio

Il punteggio relativo alla qualità del progetto sarà attribuito, tenuto conto della completezza e chiarezza degli elaborati progettuali. Questi devono contenere tutti gli elementi attraverso i quali è possibile valutare la capacità gestionale, tecnica, organizzativa e progettuale del concorrente.

Le offerte tecniche che non raggiungeranno il punteggio minimo di 45 punti saranno escluse dalla fase successiva di valutazione delle offerte economiche.

Il punteggio attribuito all'offerta economica sarà così determinato

$$P_i = (O_i \times P_{max}) / O_{max}$$

P_i = punteggio da attribuire al concorrente -iesimo

O_i = ribasso percentuale del concorrente -iesimo sul costo giornaliero di ogni singolo animale pari a € 2,375 giornaliero di cui sono già stati scorporati gli oneri della sicurezza.

P_{max} = punteggio massimo attribuito all'offerta economica

Omax= ribasso percentuale massimo presentato sul costo giornaliero di ogni singolo animale.

Il punteggio totale sarà dato dalla somma del punteggio attribuito all'offerta tecnica e offerta economica.

Art. 5

Modalità di dettaglio per lo svolgimento del servizio

La Ditta affidataria del servizio dovrà svolgere quanto indicato al predetto art. 13 assicurando gli standard di qualità e igiene fissati dalla normativa vigente mediante interventi adeguati alla specie di animali inviati da questo Ente.

Il servizio dovrà essere svolto con la stretta osservanza di quanto previsto: dal presente Capitolato, dalle leggi : L.n. 281 del 14/08/91; L.n. 244/2007, art. 2, comma 371, L. R. 34 del 22/10/97; D.G.R. 43 del 29/01/2010 e dalle ulteriori vigenti normative in materia.

L'appaltatore aggiudicatario dovrà all'inizio del servizio del servizio comunicare i recapiti telefonici e posta elettronica certificata, il nominativo del referente del servizio e degli addetti incaricati dall'esecuzione dell'attività giornaliera presso la struttura di ricovero destinata ad ospitare gli animali oggetto dell'appalto e del Medico Veterinario Responsabile Sanitario, nonché il Piano Sanitario da quest'ultimo presentato alla ASL competente ai sensi della DGR 43/2010/PAR.8.

Nello specifico, fanno capo all'appaltatore i compiti e le prestazioni relative ai seguenti requisiti:

A.5.1. Requisiti relativi alla struttura di ricovero

- a) Fornire agli animali adeguato ricovero nel canile dell'appaltatore, e più specificatamente:
 - effettuare la pulizia quotidiana della struttura, in particolare si dovrà provvedere alla pulizia dei box, delle gabbie e delle aree di sgambatura interne al canile, avendo cura di ripetere le operazioni in caso di necessità adottando gli accorgimenti necessari per il benessere degli animali ospitati.
- b) Avere a disposizione a qualunque titolo (presentando il titolo di proprietà, in comodato d'uso, in convenzione ecc.) una unità mobile, regolarmente autorizzata, per il trasporto degli animali vivi, sempre mantenuta in conformità alle norme sulla circolazione stradale; il veicolo deve essere diviso all'interno in due compartimenti, uno adibito al trasporto della/e persona/e addetta/e al servizio ed uno destinato agli animali, i due compartimenti devono essere suddivisi da idoneo pannello o rete metallica, tale da consentire comunque la visualizzazione dell'animale senza che questo possa arrecare intralcio alla guida.
- c) Essere in possesso di idoneo contenitore autorizzato per il trasporto di rifiuti ad alto rischio ex D.P.R. 508 del 14.02.1992 e secondo REG. CEE 1774/2002 recante "norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano".

A.5.2. Requisiti relativi al mantenimento degli animali

- a) Assicurare il servizio al canile in maniera tale da garantire il benessere e la tutela degli animali;

- b) Mantenere gli animali in condizioni igienico-sanitarie ottimali, in particolare rimuovendo giornalmente dai box le deiezioni solide ed i residui di quelle liquide, pulendo le ciotole dell'acqua e del cibo, tagliando l'erba degli sgambatoi ogni qualvolta si renda necessario, ove presente, ed evitando ristagni di acqua.
- c) Garantire più tempo possibile per la sgambatura degli animali
- d) Fornire e somministrare pasti con alimenti idonei conformemente alle prescrizioni del Veterinario Responsabile Sanitario della struttura (dgr. 43 del 29/01/2010 (par. B2), in quantità adeguata alle esigenze fisiologiche di ciascun singolo animale, con particolare attenzione ai cani malati, anziani o cuccioli, curare che sia costantemente a disposizione acqua pulita da bere.
- e) Controllare con frequenza giornaliera lo stato di salute degli animali e segnalare al Responsabile Sanitario eventuali animali malati, feriti o infestati di parassiti, secondo il loro stato, al fine di consentirgli di intervenire tempestivamente.
- f) Garantire, per tutta la durata dell'appalto, la presenza nelle ventiquattr'ore, anche in reperibilità, di un medico veterinario libero professionista quale Responsabile Sanitario della struttura e, di conseguenza, garantire l'assistenza medico veterinaria di base consistente in :
 - controllo dello stato sanitario generale dei cani, da eseguirsi almeno una volta al mese, con invio a questa Amministrazione di report mensili allegati alla fattura;
 - visite cliniche e chirurgiche specifiche su animali sintomatici, da eseguirsi immediatamente al verificarsi del bisogno;
 - segnalazione al Servizio veterinario Asl dei casi di sofferenza, sospetta malattia o morte degli animali custoditi;
 - Collaborazione con il Servizio Asl a supporto di tutte le attività sanitarie e veterinarie relative alla gestione della struttura;
- g) somministrare i medicinali secondo le prescrizioni impartite dal Responsabile Sanitario della struttura:
- h) in caso di morte di un cane, comunicare tempestivamente la notizia del decesso all'ufficio Tutela Animali del Comune ed al servizio veterinario ASL (tale comunicazione dovrà essere eseguita anche in forma scritta) e tenere la carcassa in idoneo stato di conservazione, a disposizione del Servizio Veterinario Asl, prontamente avvisato dal personale addetto al servizio, per le indagini sulle cause del decesso; provvedere agli oneri e alle spese necessarie per lo smaltimento degli animali morti, secondo le prescrizioni della vigente normativa.

A.5.3. Requisiti relativi alla gestione della struttura

- a) Indicare al momento della stipula del contratto il nominativo della persona abilitata a tenere rapporti con il Comune, detto soggetto dovrà essere in possesso di comprovata pregressa esperienza nella gestione dei canili pubblici o privati e/o allevamenti dei cani, rilevabile da apposito curriculum personale.
- b) indicare il nominativo di almeno un operatore guardia zoofila debitamente autorizzato secondo le modalità previste dalla Legge regionale n. 21 del 1084.
- c) Compilare in formato cartaceo ed elettronico la scheda di ogni cane in cui vi siano annotati: l'identificativo tramite microchip, le caratteristiche, una foto, e i dati di

- entrata, eventuale uscita, per adozione o decesso; tenere in formato cartaceo ed elettronico una cartella "individuale" per ogni singolo cane in cui siano annotati i vaccini, i controlli e gli interventi veterinari ordinari e straordinari cui è stato assoggettato l'animale;
- d) Consentire l'accesso, per sei giorni alla settimana per quattro ore al giorno, alle Associazioni Animaliste riconosciute, al fine di consentire la gestione delle attività finalizzate all'adozione degli animali, a tal fine l'aggiudicatario dovrà mettere a disposizione locali e tecnologie che consentano l'effettuazione di tutte le attività ritenute idonee alla realizzazione della scheda di adozione dell'animale; tra le informazioni da rendere disponibili è obbligatoria la cartella clinica "individuale" dell'animale, dalla quale si possano desumere tutte le informazioni sulle condizioni di salute e comportamentali.
 - e) Garantire l'apertura al pubblico della struttura tre giorni la settimana di cui un giorno festivo o prefestivo per quattro ore al giorno.
 - f) Organizzare almeno quattro giornate pubbliche per ciascuno anno di validità dell'appalto finalizzate alla promozione delle adozioni e la sensibilizzazione contro l'abbandono;
 - g) Garantire durante l'apertura al pubblico la presenza fissa, almeno di un referente del responsabile della struttura;
 - h) Garantire nella struttura procedure che assicurino, a richiesta degli organi di controllo, informazioni sul carico e scarico degli animali, scheda clinica di ogni animale, referti di morte sottoscritti dal Direttore Sanitario;
 - i) Garantire lo svolgimento di tutti i servizi appaltati per tutti i giorni dell'anno, comprese domeniche e festività;
 - j) Garantire la reperibilità costante 24 ore su 24 di personale, tramite l'utilizzo di idonee apparecchiature telefoniche cellulari;
 - k) Provvedere allo smaltimento delle carogne che dovrà essere effettuato ai sensi e nel rispetto del Reg. Comunitario 1774/2002;
 - l) Provvedere alla fornitura dei farmaci, antiparassitari; prodotti per la disinfezione e di materiale vario di facile consumo.
 - m) L'aggiudicatario dovrà nominare, a proprie spese, un Medico Veterinario Responsabile Sanitario della struttura stessa, con l'obbligo di redigere un piano sanitario che sarà trasmesso all'Ufficio tutela Animali e alla ASL Servizio Veterinario di zona.
 - n) Provvedere a far effettuare le opportune operazioni sui cani richieste dal Medico Veterinario Responsabile Sanitario.
 - o) Assicurare la presenza giornaliera di operatori sufficienti allo svolgimento della normale attività e in relazione al numero dei cani ospiti nella struttura.

A.5.4. Requisiti relativi alla gestione del personale

- a) Assicurare le prestazioni richieste dal presente capitolato con diligenza e professionalità, avvalendosi di almeno due operatori addetti ai servizi, qualificati ed appositamente addestrati.
- b) Fornire i propri dipendenti di apposito documento di identificazione, fornito di fotografia, dal quale risulti che la persona titolare del documento lavora alle proprie

- dipendenze, e di depositare, prima dell'inizio del lavoro, l'elenco dei dipendenti specificandone le mansioni, fornire abiti, indumenti di protezione e mezzi per la pulizia e disinfezione del personale, provvedere al lavaggio e sterilizzazione degli abiti;
- c) Garantire l'osservanza delle vigenti Leggi e Decreti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, assicurazioni infortunistiche, previdenza varia, nonché ogni altra disposizione mirante alla tutela dei lavoratori, nonché dei contratti collettivi di lavoro vigenti;
 - d) Assumere a proprio esclusivo carico gli oneri assicurativi, assistenziali e previdenziali relativi alla tutela dei lavoratori, nonché dei contratti collettivi di lavoro vigenti.
 - e) Tenere aggiornato l'elenco dei lavoratori che operano nel canile, con eventuali variazioni e tipo di attività svolta da ciascuno da inviare al responsabile del procedimento Ufficio "Tutela Animali" ogni qualvolta ci siano variazioni.
 - f) Assicurare che il personale di cui sopra tenga un comportamento corretto nei confronti dei cittadini, dei volontari e dei pubblici funzionari;
 - g) Rispondere direttamente di danni a persone o cose arrecati nello svolgimento del servizio, assumendo a proprio carico la relativa assicurazione e qualsiasi altro risarcimento dovuto.

A.5.5. Requisiti relativi ai rapporti con l'Amministrazione Comunale.

- a) Indicare al momento della stipula del contratto il nominativo della persona abilitata a tenere i rapporti con il Comune, detto soggetto dovrà essere in possesso di comprovata pregressa esperienza nella gestione dei canili pubblici o privati e/o allevamento dei cani, rilevabile da apposito curriculum personale.
- b) Depositare, prima dell'inizio dei lavori, presso l'Amministrazione comunale, l'elenco nominativo del personale dipendente addetto ai servizi specificandone le mansioni, producendo le certificazioni alle qualifiche professionali necessarie e i relativi curricula e attestazioni; qualora taluno degli operatori debba essere sostituito temporaneamente o definitivamente, la ditta appaltatrice deve darne tempestiva comunicazione scritta al Comune; provvedendo ad aggiornare l'elenco del personale impiegato, e reintegrare immediatamente l'operatore con altro in possesso dei medesimi requisiti;
- c) Trasmettere al Comune il rendiconto mensile del movimento dei cani, che dovrà corrispondere al registro di carico e scarico e a quanto certificato dal >Servizio Veterinario Asi;
- d) Trasmettere al Comune, entro il 5 del mese successivo a quello di riferimento, la fattura con il riepilogo del numero di cani ospiti, dei giorni di permanenza e dei trattamenti effettuati;
- e) Redigere e trasmettere una relazione trimestrale con dati sull'andamento del servizio e sulle attività svolte.
- f) Accettare eventuali modifiche del contratto di appalto che vengano richieste dal Comune per ovviare a inconvenienti riscontrati durante la gestione del servizio o comunque per migliorare lo stesso, le eventuali modifiche comportanti aggravii organizzativo-gestionali daranno luogo ad equo adeguamento del corrispettivo.

Art. 6
Modalità di pagamento

Il pagamento del servizio avverrà, su presentazione di regolare fattura posticipata, entro 30 gg. dalla data di ricevimento della stessa al protocollo generale del Comune e previa rilevazione del numero dei cani presenti nella struttura, sulla base delle risultanze della documentazione agli atti. L'importo delle spettanze sarà calcolato computando il prezzo unitario offerto per il numero delle presenze di animali nella struttura, come desunto dal prospetto allegato allo stesso documento fiscale. In caso di ritardato pagamento decorreranno a carico del Comune gli interessi nella misura prevista dal D.Lgs. 231/02 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 7
Utilizzo della Struttura e Fornitura Servizi

Nello svolgimento delle attività di cui al presente capitolato sarà utilizzata la struttura del Comune ex mattatoio in Via delle Industrie 64. Detta struttura insiste su di un lotto di terreno sito in Via delle Industrie 64 della superficie di mq. 2.550 ed è composta, indicativamente, da:

- a. manufatto con spogliatoio, bagno e docce;
- b. manufatto composto da due locali in uso al gestore del servizio, di cui uno utilizzato quale ambulatorio con annesso wc;

e accessori:

- a. n. 33 box in struttura metallica;
- b. n. 3 Recinti;
- c. n. 4 box sanitari in muratura (al momento non utilizzabili)

Il primo giorno di utilizzo della struttura di proprietà del Comune e inventariabili a cura dell'Ufficio Tutela Animali.

Le uniche spese a carico del Comune sono quelle relative ai lavori di straordinaria manutenzione della struttura.

Tutte le altre spese, per la gestione della struttura, quali acqua, elettricità ecc., anche se non richiamate negli articoli precedenti, sono a carico dell'affidatario.

Art. 8
Adozioni

La presa in carico del cane è comprovata mediante annotazione su apposito registro.

- La ditta aggiudicataria si impegna a ricercare e favorire la sollecita collocazione dei cani presso privati che ne facciano richiesta o si rendono a ciò disponibili. La cessione dei cani è fatta solo dietro compilazione di apposita scheda nella quale siano chiaramente riportati i dati identificativi dell'animale ceduto e della persona che lo ritira;

- La scheda di cessione è debitamente sottoscritta da chi provvede al ritiro del cane, al fine dell'assunzione

di specifica responsabilità a garanzia del buon trattamento dell'animale. La cessione dell'animale viene

sollecitamente comunicata all'Ufficio Tutela Animali e Asl Servizio Veterinario, a cura della ditta aggiudicataria per consentire i riscontri, gli accertamenti e gli eventuali adempimenti del caso.

Art. 9

Verifiche e controlli

Al Servizio Veterinario dell'ASL e all'Ufficio Tutela Animali è demandata l'attività di vigilanza e controllo sulla struttura convenzionata.

Il Comune si riserva inoltre la più ampia ed insindacabile facoltà, senza che l'affidatario possa avere nulla da eccepire, di effettuare in qualsiasi momento e mediante personale proprio o incaricato, verifiche e controlli circa attrezzature, locali, regolare svolgimento del servizio, ecc. al fine di accertare l'osservanza di tutte le norme stabilite dalla vigente legislazione e del presente capitolato.

Per la funzionalità dei controlli l'affidatario è obbligato a fornire tutta la collaborazione necessaria.

Eventuali contestazioni verranno effettuate in contraddittorio con il responsabile della struttura.

L'Ufficio Tutela Animali, cui è demandato il controllo sull'esatto svolgimento del servizio, dovrà assolvere i seguenti compiti:

- controllo e verifica del corretto svolgimento di quanto indicato nel C.S.A. e nell'offerta tecnica presentata;

- visite periodiche alla struttura per accertare l'esistenza in vita degli animali affidati e le loro condizioni igienico-sanitarie;

- liquidazione delle competenze spettanti all'affidataria del servizio.

La ditta appaltatrice dovrà consentire l'accesso alla struttura anche dei seguenti soggetti: al personale del Comune e della Asl competente, addetto alla vigilanza sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti regionali e locali relativi alla protezione degli animali, nonché alle guardie zoofile;

ai membri delle associazioni iscritte nel registro regionale del volontariato o di gruppi protezionistici senza scopo di lucro, secondo quanto prescritto dal Dgr. 43 del 29/01/2010, par. A4 e par. E2.2.

L'Amministrazione Comunale può disporre l'accesso al canile tramite personale comunale o personale delegato dallo stesso Ente. I controlli, non soggetti a preavviso, permetteranno di verificare la rispondenza qualitativa del servizio oltre al rispetto delle norme sanitarie. I controlli avverranno in contraddittorio con il personale della Ditta appaltatrice ed ogni rilievo sarà contestato per iscritto.

L'Amministrazione comunale può autorizzare visite al canile da parte di Associazioni o Enti di Protezione animali, nonché stipulare con le medesime, convenzioni atte alla promozione delle adozioni degli animali già ospiti nella struttura.

Art. 10

Altri compiti dell'affidatario

Relazionare mensilmente, entro la prima decade del mese successivo, in nome e per conto di questo Ente, sullo stato degli animali ricoverati presso i canili diversi da quello comunale, accertando lo stato della loro salute. Effettuare la promozione delle adozioni e dell'affidamento, anche tramite internet e/o con ogni mezzo tecnologico, dei cani di proprietà del Comune ospitati presso le strutture diverse dal canile comunale. Effettuano un censimento dei cani ospiti presso le strutture convenzionate anche di natura fotografica e/o video, compilano le schede di adottabilità con le caratteristiche dei cani, anche eventualmente ricorrendo a persone esperte e, comunque, avvalendosi in ogni caso della

collaborazione degli operatori della struttura convenzionata. Acquisisce tutti i dati necessari per la valutazione delle caratteristiche dei cani, compreso le schede cliniche degli animali, promuovano la campagna di sterilizzazione messa in atto dall'Amministrazione Comunale, sensibilizzano ai temi del randagismo, prevenzione dell'abbandono, promuovendo campagne di informazione sull'obbligatorietà della microchippatura del cane.

Art. 11 **Ulteriori requisiti**

L'aggiudicatario deve garantire l'erogazione delle seguenti prestazioni, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità civile e penale:

- Provvedere al ricovero dei cani randagi e quelli di oggetto di rinuncia di proprietà che per gravi motivi, potranno essere accolti dalla struttura solo a spese totali o una tantum del rinunciatario, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale (effettuare visita veterinaria di controllo sullo stato di salute dell'animale);
- Assicurare la loro custodia permanente 24 ore su 24;
- Promuovere attività di sensibilizzazione e tutela, incoraggiando le adozioni e la sterilizzazione degli animali;
- Custodire con il personale dotato di esperienza, presso la struttura sopracitata e previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, i cani randagi catturati e quelli oggetto di rinuncia di proprietà fino alla capienza massima della struttura;
- In collaborazione con l'ufficio "Tutela Animali" predisporre apposito programma informativo, consultabile nell'area dedicata del sito del Comune/Canile, contenente la descrizione, le immagini, fotografie degli animali ospiti del canile (da attuarsi entro mesi 2 dalla stipula del contratto);
- Provvedere alla disinfestazione dei cani presenti nel canile e di quelli di nuovo ingresso;
- Assicurare la sufficiente alimentazione quotidiana degli animali secondo diete concordate con il medico veterinario responsabile della struttura;
- Fornire assistenza al personale del servizio veterinario dell'A.S.L. e del veterinario durante le visite e le sterilizzazioni dei cani custoditi presso la struttura.

Art. 12 **Il Personale**

Il personale adibito all'espletamento del servizio affidato dovrà essere in numero sufficiente a garantire quanto previsto dal presente capitolato.

L'aggiudicatario è tenuto ad osservare tutte le norme e le disposizioni di legge in materia di prevenzione-infortuni, di igiene, di assicurazione di malattia, invalidità, di disoccupazione, ed ogni altra disposizione attualmente in vigore riferita alla tutela dei lavoratori, liberando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi obbligo e/o responsabilità in tal senso.

Art. 13 **Sostituzioni ed integrazioni di personale addetto al servizio**

La sostituzione del personale indipendentemente dalle mansioni svolte, dovrà essere immediata o comunque effettuata in modo tale da non arrecare disservizi all'utenza.

Gli oneri relativi alla sostituzione del personale assente saranno interamente a carico dell'aggiudicatario.

L'aggiudicatario comunque, nel rispetto delle norme di legge e contrattuali che consentono periodi di assenza dal servizio e compatibilmente con l'efficienza del lavoro si impegna ad assicurare la stabilità del personale, quale referente degli utenti del servizio.

Nell'ipotesi di variazione, sostituzione del personale l'aggiudicatario è obbligato ad effettuare tempestivamente la trasmissione dei dati anagrafici e della documentazione relativa ai requisiti richiesti all'Ufficio "Tutela Animali" del Comune.

Art. 14

Norme igienico-sanitarie

L'Aggiudicatario è tenuto ad assicurare il rispetto di tutte le norme di carattere igienico –sanitario previste dalla vigente normativa e riferite al personale addetto al servizio.

Tutto il personale addetto dovrà essere in regola con la normativa vigente in campo sanitario per lo svolgimento del proprio lavoro e sarà comunque compito dell'aggiudicatario l'aggiornamento dello stesso e al rispetto di tutta la normativa vigente in materia.

Art. 15

Altre condizioni

Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale dovesse provvedere a lavori di ampliamento per aumentare la capienza del canile, la Ditta affidataria si obbliga a ricoverare tutti i cani che dovessero superare l'attuale capienza, che è stata fissata a n.210 esemplari, e a mantenere il prezzo pro capite offerto in fase di gara.

Art. 16

Attuazione servizi

Tutti i servizi di cui al presente capitolato, nonché quelli di cui all'offerta tecnica presentata dovranno essere completamente avviati entro e non oltre un mese dalla stipula del contratto/convenzione o verbale di consegna del servizio se antecedente

Art. 17

Sanzioni

1. In caso di inadempienza agli obblighi contrattuali assunti, gli uffici comunali competenti applicheranno le seguenti sanzioni:
 - a) ritardo nella trasmissione delle relazioni/rapporti previsti, verrà applicata una sanzione di € 25,00 per ogni giorno di ritardo
 - b) ritardo nelle effettuazioni dei servizi previsti, verrà applicata una sanzione di € 25,00 per ogni giorno di ritardo;
 - c) per ogni ulteriore violazione verrà applicata una sanzione dal € 25,00 ad € 100,00;

2. Nel caso l'appaltatore non esegua dei servizi previsti per causa di forza maggiore, questi saranno proporzionalmente quantificati in base all'elenco dei costi unitari dettagliati nell'offerta economica e dedotti in fase di liquidazione dei corrispettivi;
3. Nel caso l'appaltatore non esegua dei servizi previsti in base all'elenco dei costi unitari dettagliati nell'offerta economica e dedotti in sede di liquidazione dei corrispettivi;
4. In caso di recidiva le infrazioni commesse comporteranno l'applicazione delle penali descritte al comma 1 in misura doppia e l'eventuale ripetività delle inadempienze potrà dispiegare gli effetti di cui al successivo articolo;
5. L'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1) sarà preceduta da formale contestazione, da parte del responsabile del procedimento o dal direttore dell'esecuzione del contratto, scritta (anche via fax e/o e-mail) dell'inadempienza, alla quale l'appaltatore avrà la facoltà di presentare obiezione, presentando le proprie motivate controdeduzioni, entro il termine perentorio di 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento. Qualora le controdeduzioni dell'Appaltatore sono state prodotte entro il predetto termine, si intende riconosciuta e accettata la contestazione e l'Amministrazione Comunale applica le penali previste;
6. Sarà comunque insindacabilmente l'Ufficio Comunale preposto a determinare l'applicazione delle successive sanzioni anche alla luce delle eventuali giustificazioni addotte dall'Appaltatore;
7. Il recupero delle spese per l'esecuzione dei servizi di cui al presente articolo, il pagamento dei danni, delle penali e delle sanzioni, potrà essere effettuato mediante compensazione in sede di liquidazione del primo canone di appalto utile, ovvero mediante escussione parziale/totale della cauzione definitiva prestata a garanzia dell'adempimento contrattuale, sino al recupero del credito dell'Amministrazione Comunale;
8. E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione comunale di richiedere il risarcimento per i maggiori danni;
9. Nessuna controversia potrà in alcun caso, per qualsivoglia motivo o fatto, determinare la sospensione neppure parziale o temporanea del pubblico servizio.

Art. 18

Risoluzione del contratto

1. La stazione appaltante si riserva la facoltà di avvalersi nei confronti dell'appaltatore della clausola risolutiva di cui all'art. 1454 del Codice Civile anche per una sola delle seguenti cause:
 - Mancato rispetto degli obblighi di natura contrattuale, previdenziale, assistenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori, nonché delle norme di materia di collocamento obbligatorio;
 - Riscontro di vari vizi o ritardi nell'esecuzione dei servizi o nella esecuzione dei lavori;
 - Esecuzione delle opere, o dei servizi in modo difforme dalle prescrizioni del capitolato e dai titoli autorizzativi (o equipollenti) rilasciati dalla Stazione Appaltante;
 - Grave difformità rispetto agli aspetti ed ai contenuti dell'offerta tecnica proposta dal Concorrente in sede di gara;
 - Abituale deficienza o negligenza del servizio e dei lavoratori comprovate a seguito di n. 3 (tre) contestazioni scritte, da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto, di inadempimento relative al medesimo intervento o di cattiva esecuzione del servizio;
 - Situazione di altri adempimenti previsti dal Codice Civile;
 - Gravi e continue violazioni degli obblighi contrattuali, non regolate in seguito a diffida formale da parte dell'Amministrazione.

2. Costituiscono clausole risolutive espresse, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le inadempienze contrattuali di seguito indicate che dovessero verificarsi durante lo svolgimento del contratto:
- Gravi e ripetute violazioni del rispetto delle norme di sicurezza;
 - Situazione di frode o stato di insolvenza
 - Omessa applicazione che regolano la privacy e la riservatezza dei dati trattati;
 - Sopravenuta condanna definitiva del Legale Rappresentante per un reato contro la pubblica Amministrazione;
 - Accumulazioni penali per un importo pari o superiore al 10% del valore del contratto;
 - Cessione a terzi senza consenso dell'Amministrazione Comunale, dei diritti e degli obblighi relativi all'appalto;
 - Fallimento dell'appaltatore o suoi aventi causa;
 - Arbitrario abbandono dei servizi da parte dell'appaltatore;
 - Sopravvenute cause di esclusione ostative legate alla legislazione antimafia;
 - Il mancato reintegro della cauzione definitiva entro i termini stabiliti;
 - Indisponibilità ad eseguire interventi "urgenti" non programmati;
 - Per utilizzo di personale privo di specializzazione ed autorizzazione in relazione al servizio da prestare;
 - Ritardi delle prestazioni per più di venti giorni consecutivi al calendario stabilito;
 - Situazione di altri inadempimenti previsti dal codice civile
3. In tutte le ipotesi di risoluzione del contratto, l'Appaltatore dovrà provvedere al risarcimento di tutti i danni riportati dal Committente ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali il Comune di Terracina dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale, la quale avrà diritto ad incamerare, salvo maggiore danno subito, la cauzione versata ed avrà diritto di ritenere a garanzia ogni somma dovuta a qualsiasi titolo all'Appaltatore in attesa, in caso di relativo disaccordo della decisione dell'Autorità Giudiziaria competente in merito all'entità della somma da corrispondere al Committente quale risarcimento del danno.
4. In ogni caso il presente appalto, potrà, in ogni momento, essere revocato per sopravvenute esigenze di pubblico interesse ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile ed in tal caso il Comune corrisponderà un equo indennizzo da determinarsi tra le parti o, in caso di disaccordo, in via giudiziale, sulla parte non eseguita.

Terracina _____